

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2022, n. 5

Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTO il rapporto di Audit con cui la Commissione Europea Food and Veterinary Office, a seguito della visita ispettiva in materia di brucellosi bovina e ovi caprina in Puglia del 10 e 11 ottobre 2013, ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 23 giugno 2021;

VISTA la nota n. 3244502 del 3 agosto 2015 con cui la Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione Europea ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia e ha caldeggiato l'adozione di misure specifiche per la loro risoluzione in un piano strategico regionale.

VISTA la nota prot. n 22405 del 01/09/2015 con cui la Direzione Generale del Ministero della Salute, ha manifestato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia"

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.18 del 12 gennaio 2018 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", prorogata, da ultimo, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.20 del 13 gennaio 2020 "Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 12 gennaio 2018 misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia".

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la relazione prot. n. 19982 del 02 dicembre 2021 redatta dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia "Piani di profilassi Brucellosi bovina-bufalina provincia di Foggia - Rinnovo Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 18 - Considerazioni" nella quale si evidenzia un

interessamento epidemiologico del comune di Lesina e un miglioramento netto a riguardo del comune di Monte Sant' Angelo.

TENUTO conto che, nonostante le misure attuate, la malattia, concentrata nell'area del Gargano, ha registrato solo una lieve riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza nell'anno 2020 e 2021 in alcuni distretti della ASL di Foggia e pertanto, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell'IZS di Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, si ritiene indispensabile il mantenimento delle misure specifiche già intraprese ed in scadenza alla data del 13 gennaio p.v., per ulteriori 12 mesi.

CONSIDERATA l'istruttoria espletata dal competente dipartimento Promozione della salute e del benessere animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, trasmessa con nota A00_005/PROT/13/01/2022/0000320, allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

ORDINA

Art. 1

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e San Giovanni Rotondo siti nella provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., la Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento.
2. Sottoporre a due accertamenti diagnostici annuali ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.
3. Sottoporre a controllo, nei trenta giorni prima dello spostamento, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso che devono essere movimentati verso stalle di sosta, o altri allevamenti da riproduzione o da ingrasso per la brucellosi, se superiori a 6 mesi di età.
4. Sottoporre a controllo, sia in aziende Ufficialmente Indenni che non Ufficialmente Indenni, il 100% degli animali controllabili in un tempo non superiore a dieci giorni. Superati detti termini l'intervento dovrà essere ripetuto.
5. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento prima del rientro dai pascoli estivi.
6. Sospendere la qualifica sanitaria degli allevamenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli. Notificare, entro sette giorni dalla data prevista del controllo dell'allevamento, il provvedimento di sospensione di qualifica al proprietario o detentore degli animali. Ritirare le cedole identificative e/o i passaporti dei capi (nati prima di maggio 2015) che saranno riconsegnati solo dopo il controllo del 100% degli animali dell'azienda interessata.
7. Conferire all'azienda di cui al comma 6, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "Ufficialmente indenne SOSPEO" e come tale registrarla nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).
8. Vietare l'invio al macello degli animali degli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dell'azienda.
9. Considerare, in caso di infezione, le aziende correlate ai focolai, secondo le valutazioni del rischio

espletate dal competente servizio veterinario in accordo con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, come una unica unità epidemiologica.

10. Effettuare, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, un'analisi epidemiologica accurata di ogni focolaio confermato secondo le linee guida ministeriali.

11. Allontanare il prima possibile gli animali positivi dall'allevamento risultato infetto entro e non oltre 15 giorni dalla notifica.

12. Effettuare negli allevamenti infetti il controllo successivo a quello del riscontro della positività per brucellosi bovina e bufalina, dopo tre settimane, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; detto intervallo deve essere mantenuto in tutti i successivi controlli fino alla riacquisizione della qualifica di Ufficialmente Indenne.

13. Anticipare a sei mesi di età i controlli sierologici su tutti gli animali presenti negli allevamenti infetti.

14. Potenziare le operazioni di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali.

15. Garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti e l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi.

16. Eseguire controlli a campione, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione.

17. Eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto tra le aree funzionali "Sanità animale" "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

18. Aumentare i controlli sulle movimentazioni animali riservando la compilazione del modello 4 elettronico alla sola Autorità Competente Locale.

Art. 2

I Comuni di cui all'art. 1 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo, per almeno 6 mesi, dei pascoli infetti nonché dell'abbeveraggio comune, individuati dai Servizi Veterinari della ASL di Foggia, mediante l'utilizzo di recinzioni. I pascoli devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi.

Art. 3

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale del controllo e della esecuzione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel BURP, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG.

Bari, addì 13 gennaio 2022

Emiliano

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE - tipo: Protocollo in USCITA numero:
r_puglia/AOO_005/PROT/13/01/2022/0000320



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE

Al Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale
SEDE

Oggetto: Trasmissione proposta di proroga con modifiche dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 12 gennaio 2020 "Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia"

Si trasmette in allegato, la proposta di Ordinanza in oggetto in considerazione della grave problematica determinata dalla brucellosi bovina/bufalina tutt'ora presente nel territorio compreso nella provincia di Foggia stante anche la trasmissibilità dell'infezione all'uomo.

Con rapporto di Audit (ALLEGATO 1, 2), a seguito della visita ispettiva in materia di brucellosi bovina e ovi caprina in Puglia del 10 e 11 ottobre 2013, la Commissione Europea Food and Veterinary Office -(di seguito FVO) ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione.

Con l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 299 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" la Regione Puglia ha pertanto adottato una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la Brucellosi bovina (ALLEGATO 3). L'art 5 della succitata ordinanza legava la validità della stessa all'Ordinanza del Ministero della Salute 09 agosto 2012, non più in vigore dal 11/09/2014.

Con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" il Ministero ha disciplinato misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio nazionale (ALLEGATO 4).

Con la visita della Commissione Europea (DG SANTE) svoltasi dal 13 al 15 luglio 2015 per verificare l'attuazione delle prescrizioni della FVO formulate nel 2013 e l'andamento delle operazioni di risanamento per la brucellosi bovina-bufalina e ovi-caprina in Regione Puglia, gli ispettori comunitari hanno riscontrato miglioramenti per la brucellosi ovi-caprina, mentre hanno constatato che la brucellosi bovina-bufalina nell'area del Gargano ha registrato tassi di prevalenza estremamente preoccupanti.

Con nota n. 3244502 del 3 agosto 2015. (ALLEGATO 5) la DGSANTE ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia ed ha caldeggiato l'adozione di misure specifiche per la loro risoluzione in un piano strategico regionale.

Con nota prot. n 22405 del 01/09/2015 (ALLEGATO 6), la Direzione Generale del Ministero della Salute, ha manifestato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi

www.regione.puglia.it

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Via Gentile, 52 - 70126 Bari -

Pagina 1 di 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE**

bovina e pertanto la Regione Puglia con ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" ha reiterato e integrato alle precedenti una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la patologia (ALLEGATO 7) con scadenza nel dicembre 2017.

Pertanto:

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con modifiche con l'Ordinanza del Ministro della Salute 23 giugno 2021 (ALLEGATO 8);

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.18 del 12 gennaio 2018 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", prorogata, da ultimo, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.20 del 13 gennaio 2020 "Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 12 gennaio 2018 misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia" (ALLEGATI 9 e 10);

Vista la relazione prot. n. 19982 del 02 dicembre 2021 redatta dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia "Piani di profilassi Brucellosi bovina-bufalina provincia di Foggia – Rinnovo Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 18 – Considerazioni"(ALLEGATO 11) nella quale si evidenzia un interessamento epidemiologico del comune di Lesina e un miglioramento netto a riguardo del comune di Monte Sant'Angelo.

Nonostante le misure attuate, la malattia, concentrata nell'area del Gargano, ha registrato solo una lieve riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza nell'anno 2020 e 2021 in alcuni distretti della ASL di Foggia e pertanto, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell'IZS di Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, si ritiene indispensabile il mantenimento delle misure specifiche già intraprese ed in scadenza alla data del 13 gennaio p.v., per ulteriori 12 mesi.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene urgente la proroga con modifiche delle misure adottate con OPGR n. 20 del 13 gennaio 2020.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente della Sezione PSB

Onofrio Mongelli



Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



www.regione.puglia.it

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Via Gentile, 52 - 70126 Bari -

Pagina 2 di 2